

REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ REMOTA ED IN MODALITÀ MISTA

Approvato con Delibera di Giunta comunale n. 56 del 20/05/2023

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità remota ed in modalità mista.

Per “modalità remota” si intende la partecipazione di tutti i componenti dell’organo collegiale (Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, altri eventuali partecipanti aventi titolo) e del Segretario comunale in videoconferenza ossia da un luogo diverso da quello individuato come ordinaria sede di riunione.

Per “modalità mista” si intende la partecipazione solo di alcuni dei componenti dell’organo collegiale (Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, altri eventuali partecipanti aventi titolo) e/o del Segretario comunale in videoconferenza ossia da un luogo diverso da quello individuato come ordinaria sede di riunione. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i presenti e quelli che intervengono da remoto, per l’intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze ed allontanamenti e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell’organo giuntale.

ART. 2

PRINCIPI E CRITERI

Il presente regolamento è ispirato ai criteri di cui all’art. 73 del D.L. n. 18/2020:

- a) **trasparenza**: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l’informazione necessaria a partecipare alla riunione;
- b) **tracciabilità**: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

ART. 3

REQUISITI TECNICI

Lo strumento telematico utilizzato per partecipare alle sedute da remoto deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

Occorre inoltre garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato.

ART. 4

PARTECIPAZIONE

Il componente dell'organo collegiale, il Segretario, il soggetto esterno che partecipano in videoconferenza devono assicurare che il proprio impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta.

È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

Ciascun soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del sistema di

videoconferenza impiegato, e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica utilizzato, anche se attivato in via accidentale.

ART. 5

ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei partecipanti e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti presenti in aula che quelli collegati da remoto.

Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

ART. 6

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE – INCONVENIENTI TECNICI

Lo svolgimento delle sedute – siano esse in modalità remota o modalità mista - è disciplinato dalle norme di legge, Statuto e Regolamento vigenti.

Chi presiede l'organo collegiale assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

- a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori per un tempo ragionevole per consentire la effettiva partecipazione del componente impossibilitato per motivi tecnici;
- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Il Presidente

può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

ART. 7

REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI E VOTAZIONI

Per la regolazione degli interventi e per le votazioni si osservano le disposizioni di legge, Statuto e Regolamento vigenti, garantendo che ai componenti collegati in videoconferenza siano assicurati i medesimi diritti spettanti ai componenti in presenza, in particolare per quanto concerne gli interventi e le dichiarazioni di voto.

Laddove la votazione venga effettuata in forma palese, il componente collegato in videoconferenza esprime il proprio voto su chiamata nominale da parte del Segretario comunale o mediante dichiarazione di voto. Nei casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, occorre adoperare sistemi che garantiscano la segretezza del voto. Tali sistemi, previamente individuati e resi noti da chi presiede l'organo collegiale, possono consistere in schede/modelli telematici o questionari on-line con risposta anonima tali da rendere non riconducibile il voto al soggetto che lo ha espresso.

ART. 8

VERBALIZZAZIONE

Il verbale della seduta dà atto dello svolgimento della stessa in modalità remota o in modalità mista.

ART. 9

RINVIO

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che non si pongano in contrasto con esso.